

Cassazione penale sez. II, 04/03/2021, n. 8821

### Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza resa il 27 febbraio 2015 dal GIP del Tribunale di Pistoia, che ha affermato la responsabilità di (omissis) in ordine ai reati di rapina e lesioni in danno della moglie.

Si addebita all'imputato di essersi impossessato con violenza del telefono cellulare della moglie, da cui era separato, cagionandole lesioni.

2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato tramite il suo difensore di fiducia, deducendo:

2.1 Violazione degli articoli 42, 43 e 44, nonché 628 codice penale e vizio di motivazione poiché la sentenza individua l'ingiusto profitto nella volontà del marito di controllare il telefonino per trovare traccia di un rapporto clandestino della moglie, senza considerare che il predetto aveva il diritto di ricercare le prove di un fatto relativo alla violazione del dovere civilistico di fedeltà legato al vincolo matrimoniale. Non va trascurato che molti giudici sostengono che non si può parlare di violazione della riservatezza quando il marito e la moglie rovistano all'interno dello smartphone del coniuge, per cercare prove della eventuale infedeltà, poiché la convivenza genera una sorta di consenso tacito alla conoscenza delle comunicazioni anche personali del coniuge convivente. L'imputato nell'adottare la condotta illecita incorso in errore di fatto sulla liceità della sua iniziativa.

2.2 vizio di motivazione poiché la corte ha aderito alla versione dei fatti resa dalla persona offesa, affermando che la sottrazione era avvenuta con violenza o minaccia, a fronte della diversa ricostruzione offerta dall'imputato, secondo cui avrebbe visto e preso il telefono della moglie e, solo successivamente, seguita quest'ultima sul luogo di lavoro, l'avrebbe colpita quale reazione per quanto aveva scoperto. La circostanza che la datrice di lavoro confermi che l'imputato ha raggiunto la moglie sul luogo di lavoro e l'abbia picchiata offre riscontro all'accusa di lesioni ma non che a queste sia seguita la sottrazione del telefono, né dai referti che confermano le lesioni desumersi che queste fossero dirette a sottrarre il telefono o piuttosto conseguenza dell'accertata infedeltà.

### Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o

l'autoautonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è e resta giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né manifestamente illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.

2. Con il primo motivo il ricorrente sostiene la tesi della liceità dell'impossessamento del telefono della moglie sulla base di una sorta di consenso tacito derivante dalla convivenza, che urta non solo contro l'evidenza, ma contro la giurisprudenza consolidata, citata nella decisione impugnata, secondo la quale l'impossessamento del telefono contro la volontà della donna integra una condotta antigiuridica, e l'ingiusto profitto consiste nell'indebita intrusione nella sfera di riservatezza della vittima, con la conseguente violazione del diritto di autodeterminazione nella sfera sessuale, che non ammette intrusione da parte di terzi e nemmeno del coniuge. È stato infatti precisato che nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall'imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo). (Sez. 2, Sentenza n. 11467 del 10/03/2015 Ud.

(dep. 19/03/2015) Rv. 263163    01.

3. Il secondo motivo   inammissibile perch  tenta di introdurre censure di merito che non possono essere oggetto del sindacato di questa Corte.

Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata il tenore delle dichiarazioni della persona offesa, che ha ricostruito in maniera coerente e costante le diverse fasi della aggressione, e sottolinea che la versione di quest ultima oltre ad essere intrinsecamente credibile ha trovato significativi riscontri nelle dichiarazioni della datrice di lavoro che ha avuto modo di assistere alla aggressione.

La corte di appello, dopo avere confermato la piena credibilit  delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in quanto coerenti costanti e riscontrate dalle dichiarazioni della titolare della lavanderia che aveva assistito all aggressione e dal referto medico, ha sottolineato che al contrario l imputato ha reso dichiarazioni non verosimili. La corte ha spiegato che la condotta non pu  essere qualificata in furto poich    stata commessa con violenza alla persona.

Vero   che l apprensione del telefonino   avvenuta in una fase precedente in assenza di testimoni oculari, ma non emergono, n  vengono allegare dal ricorrente, ragioni per dubitare della complessiva credibilit  della persona offesa.

Il ricorso non si confronta con le articolate argomentazioni rese dalla corte di appello e reitera le doglianze formulate con il gravame e gi  respinte, cos  incorrendo nel vizio di genericit  .

### **P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Cos  deciso il 4/2/2021

**Campi meta**

**Massima :** *Sottrarre con forza il cellulare alla moglie vale una condanna per rapina. Non pu  essere una giustificazione il fatto che l'uomo abbia agito per cercare prove di un tradimento da parte della donna.*

**Supporto Alla Lettura :**

## RAPINA

Si configura il delitto di rapina (art. 628 c.p.) quando l'impossessamento di un bene mobile altrui   realizzato con violenza o minaccia alla persona, posta in essere prima dell'impossessamento, proprio al fine della sua attuazione, oppure immediatamente dopo di esso, per assicurare a s  o ad altri l'impunit  . Si tratta di un reato complesso in cui la condotta tipica del reato di furto (art. 624 c.p.) si accompagna alla violenza o minaccia tipiche, invece, del reato di violenza privata (art. 610 c.p.). Il reato di rapina pu  distinguersi in:

- **rapina *propria*:** quando la violenza o la minaccia precedono l'impossessamento del bene altrui e costituiscono invece il mezzo per ottenerlo, quindi il reato si considera consumato nel momento in cui si verifica l'impossessamento, corrispondendo a tutti gli elementi costitutivi del delitto. In questo caso il primo elemento costitutivo del reato, la *violenza*, si distingue a sua volta in *propria* o *impropria*, dove quest'ultima va intesa come l'utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo, esclusa la minaccia, a coartare la volont  del soggetto passivo annullandone la capacit  di azione o determinazione; per violenza propria invece si intende l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento. Il secondo elemento costitutivo del reato, la *minaccia*,   inteso come la prospettazione di un male ingiusto e notevole, eventualmente proveniente dal soggetto minacciante.
- **rapina *impropria*:** la violenza o la minaccia sono poste in essere successivamente alla sottrazione, al fine di assicurare a s  o ad altri il possesso della cosa o per procurare a s  o ad altri l'impunit  . Quindi il reato si considera consumato al verificarsi della violenza o minaccia, il che deve aver luogo immediatamente dopo l'impossessamento perch  altrimenti si tratterebbe di un concorso materiale tra un reato di violenza o minaccia ed un furto, non di una rapina.

Il delitto di rapina pu  dirsi anche aggravato quando sussistano le circostanze previste dall'art. 628, c. 3, c.p., per esempio quando il reato venga commesso mediante l'utilizzo di armi o da persona travisata.